

Tabella PS.15. – ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS – LIBERI PROFESSIONISTI (milioni di euro)

ENTI O GESTIONI	ANNI	Numero Assicurati	Numero Prestazioni	Importo per Contributi	Importo per prestazioni	Indicatori di equilibrio		Importo medio (in euro)	
						Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Contributi	Prestazioni
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) / (2)	(6) = (3) / (4)	(7)	(8)
Cassa Naz. Previdenza Avvocati e Procuratori	{ 2006 2007	129.359 -	23.374 -	630 -	487 -	5,53	1,29	4.867	20.845
Cassa Nazionale Notariato	{ 2006 2007	5.312 -	2.362 -	238 -	155 -	2,25	1,54	44.880	65.622
Cassa Nazionale Ingegneri ed Architetti	{ 2006 2007	131.095 -	11.756 -	557 -	207 -	11,15	2,69	4.248	17.626
Cassa Nazionale Prev. Assistenza Geometri	{ 2006 2007	92.779 -	23.199 -	329 -	254 -	4,00	1,30	3.546	10.949
Cassa Nazionale Previdenza Dott. Commercialisti	{ 2006 2007	45.353 -	4.603 -	434 -	141 -	9,85	3,09	9.565	30.545
Cassa Naz. Previdenza Ragionieri e Periti Comm.li	{ 2006 2007	29.690 -	5.422 -	239 -	122 -	5,48	1,95	8.055	22.576
ENPACL - Ente Prev. Consulenti del Lavoro	{ 2006 2007	21.518 -	5.951 -	82 -	44 -	3,62	1,87	3.806	7.377
ENPAM -Ente Naz. Prev.le Ass.za Medici	{ 2006 2007	332.834 -	141.386 -	1.633 -	893 -	2,35	1,83	4.907	6.319
- Fondo di previdenza generale	{ 2006 2007	332.834 -	99.479 -	555 -	171 -	3,35	3,25	1.667	1.716
- Fondo medici di medicina generale	{ 2006 2007	68.951 -	24.839 -	820 -	557 -	2,78	1,47	11.899	22.411
- Fondo medici ambulatoriali	{ 2006 2007	16.601 -	11.001 -	236 -	134 -	1,51	1,77	14.211	12.137
- Fondo medici specialisti esterni	{ 2006 2007	954 -	6.067 -	22 -	33 -	0,16	0,67	22.987	5.371
ENPAV - Ente Naz. Prev. Ass.za Veterinari	{ 2006 2007	24.123 -	5.996 -	47 -	24 -	4,02	1,93	1.930	4.029
ENPAF - Ente Naz. Prev. Ass.za Farmacisti	{ 2006 2007	69.663 -	26.639 -	243 -	144 -	2,62	1,69	3.489	5.395

segue: Tabella PS.15. — ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS — LIBERI PROFESSIONISTI (milioni di euro)

		Numero Assicurati	Numero Prestazioni	Importo per Contributi	Importo per prestazioni	Indicatori di equilibrio		Importo medio (in euro)	
						Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Contributi	Prestazioni
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) / (2)	(6) = (3) / (4)	(7)	(8)
ENPAP - Ente nazionale previdenza assistenza psicologi	2006	25.876	577	48	1	44,85	-	1.853	-
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-
EPPI -Ente nazionale previdenza periti industriali	2006	13.002	759	44	1	17,13	48,30	3.384	1.200
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-
ENPAPI(ex IPASVI)Ente nazion.prev.professione infermieristica	2006	12.183	141	35	..	86,40	-	2.865	-
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-
ENPAB - Ente nazionale previdenza assistenza biologi	2006	9.125	115	24	..	79,35	-	2.674	-
	2007	-	-	-	..	-	-	-	-
INPGI - Gestione previdenziale separata per il lavoro autonomo	2006	19.680	406	24	..	48,47	-	1.220	-
	2007	-	-	-	..	-	-	-	-
ENPAIA - Gestione agrotecnici	2006	1.096	-	1	-	-	-	757	-
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-
ENPAIA - Gestione periti agrari	2006	3.235	221	5	..	14,64	-	1.666	-
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-
EPAP - Ente nazionale previdenza assistenza pluricategoriale	2006	17.101	485	43	1	35,26	-	2.533	-
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	2006	983.024	253.392	4.656	2.474	3,9	1,9	4.737	9.762
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-

(..) Dato inferiore a 0,5 milioni di euro.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

dei trattamenti di assistenza ai sensi dell'articolo 19-bis del regolamento per l'attuazione delle attività statutarie. Con la delibera n. 1/2007 adottata dal Consiglio di indirizzo generale in data 12 gennaio 2007, su proposta del Consiglio di Amministrazione di cui alla delibera n.107/2006 del 14 dicembre 2006, sono state disposte modifiche al "*Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie*" mentre con la delibera n. 38/2007 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2007 e la delibera n. 14/2007 adottata dal Consiglio di indirizzo generale in data 8 giugno 2007, è stato adottato il *Regolamento per il riscatto previdenziale degli anni di laurea*.

L'Ente di previdenza dei biologi (ENPAB) con la delibera n. 3 adottata dal Consiglio di indirizzo generale in data 18 luglio 2007, ha apportato modifiche ed integrazioni al "*Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza*".

Valutazioni

Non essendo ancora pervenuti i dati relativi all'esercizio 2007, non possono essere effettuati confronti tra gli esercizi 2006-2007.

6.3 - TRATTAMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO E TRATTAMENTI A SOSTEGNO DEL SALARIO

In questa sezione vengono analizzate le prestazioni, erogate dalle Gestioni INPS "Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" e "Interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" di cui agli artt. 24 e 37 della Legge n. 88/89, al fine di garantire un'integrazione del reddito (quali: i trattamenti di famiglia, le prestazioni economiche di malattia, di maternità e TBC) o del salario (ovvero i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni, le indennità di mobilità, i sussidi e i pensionamenti anticipati). Per quanto riguarda le pensioni sociali e gli assegni sociali si fa rinvio al paragrafo 6.4.3.

6.3.1 - Trattamenti a sostegno del reddito

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" introduce alcune importanti disposizioni relative ai trattamenti a sostegno della maternità.

L'art. 2, commi 452-456, estende alle lavoratrici dipendenti (o, in alternativa, ai lavoratori padri) che abbiano adottato o ottenuto in affidamento un minore, il congedo di maternità per un periodo massimo di 5 mesi. In caso di adozione internazionale il suddetto congedo può essere fruito anche anteriormente all'ingresso del minore in Italia per i giorni trascorsi all'estero. Ugualmente estende il congedo parentale ai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia.

6.3.2 - Trattamenti a sostegno del salario

La legge 24/12/2007, n. 247, recante: "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in

materia di lavoro e previdenza sociale” ha introdotto alcune disposizioni relative ai trattamenti a sostegno del salario. L'art. 1, comma 25, dispone che la durata dei trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (art. 19, comma 1, R.D. legge n. 636/1939, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni) in pagamento, dal 1° gennaio 2008, è elevata a 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per i soggetti di età uguale o superiore a 50 anni e la contribuzione figurativa viene riconosciuta per l'intero periodo. E' previsto, inoltre, un aumento dell'importo dell'indennità (60% della retribuzione per i primi sei mesi, 50% per i successivi 2 mesi e 40% per gli ulteriori mesi). I predetti incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali e all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

L'art. 1, comma 26 modifica, per i trattamenti non agricoli in pagamento dal 1° gennaio 2008, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti (art. 7, c. 3, decreto legge n. 86/88, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/88) è rideterminata al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso ma, comunque, non superiori alla differenza tra 360, diminuito delle giornate di trattamento goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

L'art. 1, comma 27 stabilisce che, a partire dal 2008, dal 1° gennaio di ciascun anno gli aumenti relativi agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (art. 1, c. 2, della legge n. 427/80 e successive modifiche ed integrazioni), sono determinati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L'art. 1, commi 55 e 56, prevede una revisione delle prestazioni giornaliere dell'indennità ordinaria di disoccupazione in favore dei lavoratori agricoli o equiparati, con decorrenza 1° gennaio 2008 e introduce un trattamento direttamente proporzionale alle giornate di occupazione effettuate unificando la percentuale di commisurazione dei trattamenti al 40% della retribuzione da corrispondersi per le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi ed entro il limite di 365 giornate annue. Sono validi anche i periodi prestati in settori diversi da quello agricolo purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio cui si riferisce la domanda.

L'art. 1, comma 57 prevede le modalità per il raggiungimento dei 270 contributi giornalieri annui validi per il diritto alla pensione e la misura della stessa stabilendo che l'INPS detrae dall'importo dell'indennità prevista dal precedente comma 55 spettante al lavoratore, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9% della medesima per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate. Per l'accredito figurativo utile per la pensione di anzianità vengono confermate le norme in vigore.

L'art. 1, comma 62 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2008, una riduzione dello 0,3% dell'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria da destinare al finanziamento di iniziative di formazione continua per i lavoratori dipendenti del settore agricolo.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” introduce alcune importanti disposizioni per il sostegno ai salari.

L'art. 2, c. 521 e seguenti, proroga, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed entro il limite complessivo di 460 milioni di euro, in deroga alla normativa vigente, la possibi-

lità di disporre concessioni di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale in caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali. La misura di questi trattamenti è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. Ugualmente, i suddetti trattamenti possono essere concessi, nel limite massimo di 45 milioni di euro, ai dipendenti di imprese commerciali con più di 50 addetti, agenzie di viaggi e imprese di vigilanza con più di 15 addetti.

Valutazioni

Per quanto riguarda l'analisi dei trattamenti di disoccupazione, si rimanda all'analisi del fenomeno rappresentato in tabella PS. 19 in Appendice.

6.4 SERVIZI E TRASFERIMENTI SOCIO ASSISTENZIALI

6.4.1 Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali territoriali (n.d.)

6.4.2 – Fondo Nazionale per le Politiche Sociali

Il Fondo nazionale per le politiche sociali ha rappresentato anche per l'anno 2007 la principale fonte di finanziamento delle politiche socio-assistenziale a livello statale.

Nel corso di un decennio sono stati molteplici gli interventi legislativi che ne hanno, dapprima, ampliato e, in seguito, circoscritto la sfera di operatività.

Il Fondo viene istituito con la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (comma 44, art. 59) per favorire una riduzione delle distorsioni allocative del sistema di protezione sociale italiano, individuando un unico strumento per il suo finanziamento. La legge 328/2000 all'art. 20, comma 1, stabilisce che “per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali”. La legge 388/2000, all'art. 80, comma 17, prevede a tale riguardo un riordino degli stanziamenti previsti per i diversi interventi disciplinari.

Da una prima distribuzione delle risorse, vincolata per singole aree d'intervento sulla base di specifiche disposizioni legislative, si è successivamente passati ad una distribuzione su base esclusivamente territoriale. La legge n. 289/2002 all'art. 46, comma 1 stabilisce, infatti, che gli stanziamenti che determinano il Fondo “affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali senza vincolo di destinazione”. Sono gli effetti della riforma del Titolo V della Costituzione (legge n. 3/2001, art. 117, lett. m), per la quale la programmazione e la pianificazione delle politiche sociali è prerogativa esclusiva delle Regioni e delle Province autonome, mentre allo Stato compete esclusivamente la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

In questo quadro, lo Stato provvede annualmente in via prioritaria all'integrale finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi per poi procedere ad un trasferimento indistinto delle risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome, secondo il piano di riparto elaborato ed approvato in sede di Conferenza Unificata. Nell'anno 2007 si è proceduto all'assegnazione delle risorse agli enti territoriali (regioni e province autonome) per un complessivo trasferimento pari a € 956.237.792, come si evidenzia dalla tabella che segue.

Le politiche di contenimento della spesa pubblica e i tagli agli stanziamenti hanno determinato a partire dall'anno 2004 un progressivo decremento delle risorse a disposizione. Il Fondo,

Tabella PS.19. – RIPARTO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - Anni 2005-2007

ENTI DESTINATARI	ANNI		
	2005	2006	2007
Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi quali:	706.630.000	755.429.000	732.000.000
Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave (art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)	106.000.000	148.000.000	176.400.000
Assegni ai nuclei familiari (art. 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448)	344.000.000	326.000.000	319.000.000
Assegni di maternità (art. 66, legge 23 dicembre 1998, n. 448)	253.000.000	240.000.000	233.000.000
Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major ecc. (art. 39, legge 28 dicembre 2001, n. 448)	3.630.000	3.600.000	3.600.000
Oneri pregressi		37.829.000	
Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	518.000.000	775.000.000	956.237.792
Fondi destinati ai Comuni per il finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di infanzia e adolescenza di cui alla legge 285 del 1997	44.466.940	44.466.940	44.466.940

Fonte: MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE.

determinato annualmente dalla legge finanziaria, non poteva sottrarsi alle stesse logiche ed agli obiettivi di risanamento nel quadro degli interventi di finanza pubblica. Dal 2005 al 2007 si registra una flessione delle risorse rispetto al biennio precedente.

Il taglio è stato tuttavia ammortizzato e parzialmente compensato attraverso l'integrazione di 300 milioni di euro, apportata per il triennio 2006-2008, dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 4 agosto 2006, n. 248.

La tabella che segue mostra il piano di riparto triennale del Fondo per il periodo 2005-2007.

I fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale riguardano i finanziamenti finalizzati a sostenere i cosiddetti diritti soggettivi, ossia le misure di assistenza sociale istituite con legge nazionale e, dunque, esigibili sull'intero territorio nazionale. La suddetta quota ha tradizionalmente costituito la parte più considerevole dei trasferimenti complessivi, ma nel corso del triennio si assiste ad un crescente aumento della parte di fondi destinata alle Regioni e alle Province autonome che nell'anno 2007 registra un incremento considerevole per cui rappresenta più della metà del finanziamento complessivo (55,2%). Ciò attesta una maggiore attenzione da parte dell'Amministrazione centrale riguardo alla promozione di interventi e servizi sociali a livello territoriale tenendo conto, sia del crescente fabbisogno locale, sia della necessità di superare la forte sperequazione tra trasferimenti monetari e servizi alla persona che caratterizza il settore socio-assistenziale tradizionalmente sbilanciato sul versante delle prestazioni monetarie.

Rimane invariata per l'anno 2007 la quota di risorse destinata ai Comuni per il finanziamento degli interventi di competenza comunale ai sensi della legge n. 285/1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza".

6.4.3 - Pensioni ed assegni sociali

L'assegno sociale è una prestazione di natura socio-assistenziale rivolta ai cittadini italiani, comunitari residenti in Italia e extracomunitari titolari di carta di soggiorno, che hanno raggiunto i 65 anni di età, non hanno diritto ad altre forme di pensione e il cui reddito annuo non supera per l'anno 2007 la somma di 5.061,68 euro. Tale soglia di reddito viene innalzata a 10.123,36 euro nel caso di persone coniugate.

Dal 1° gennaio 2006 l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, che comunque continua ad essere erogata a coloro che ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995.

La pensione e l'assegno sociale non costituiscono base imponibile a fini IREPF e dunque non sono soggetti a tassazione, inoltre per questi trasferimenti non è prevista reversibilità.

I trattamenti pensionistici in questione vengono erogati dalla Gestione degli Interventi Assistenziali e sono finanziati esclusivamente dallo Stato.

L'importo dell'assegno sociale viene rivalutato annualmente e per l'anno 2007 l'importo mensile è pari a 389,36 euro per complessive tredici mensilità.

A ciò si aggiunge una maggiorazione di 12,92 euro mensili fino ai 69 anni e una maggiorazione a partire dai 70 anni che porta il totale a 558,98 euro mensili per 13 mensilità.

La distribuzione regionale riportata in tabella evidenzia una maggiore prevalenza delle pensioni e assegni sociali nelle regioni del Centro-Sud rispetto a quelle settentrionali, sia rispetto alla popolazione complessiva che in relazione alla popolazione con più di 65 anni. Al Nord la quota più elevata di pensioni sociali si registra in Liguria, al Centro nel Lazio e nel Mezzogiorno in Campania e Sicilia.

Tabella PS.20. – PENSIONI ED ASSEGNI SOCIALI - PENSIONI VIGENTI AL 1° GENNAIO 2007

REGIONI	Pensioni ed assegni sociali			
	Numero	Importo annuo	Pensioni per 100 ab. con 65 anni e più	Pensioni per 100 abitanti
NORD	220.324	1.005,2	3,89	0,82
Piemonte	32.910	155,5	3,33	0,76
Valle d' Aosta	970	4,0	3,80	0,78
Liguria	21.924	102,3	5,11	1,36
Lombardia	75.260	348,1	4,00	0,79
Trentino-Alto Adige	6.259	27,2	3,51	0,63
Friuli-Venezia Giulia	12.038	52,5	4,34	0,99
Veneto	38.721	173,1	4,18	0,81
Emilia-Romagna	32.242	142,5	3,35	0,76
CENTRO	162.925	740,0	6,61	1,41
Toscana	43.764	188,7	5,15	1,20
Lazio	89.606	428,5	8,41	1,63
Umbria	12.999	53,7	6,37	1,49
Marche	16.556	69,1	4,77	1,08
SUD E ISOLE	409.019	1.789,4	11,17	1,97
Abruzzo	23.914	102,1	8,54	1,83
Molise	4.164	18,1	5,90	1,30
Campania	112.011	525,3	12,46	1,93
Basilicata	9.031	37,6	7,62	1,53
Puglia	66.871	286,9	9,36	1,64
Calabria	37.912	166,4	10,27	1,90
Sicilia	127.242	540,0	13,97	2,54
Sardegna	27.874	113,1	9,34	1,68
TOTALE	792.268	3.534,5	6,72	1,34

N.B. Importi in milioni di euro

Fonte: Banche dati statistiche INPS.

6.4.4 - Invalidità civile

L'istituto dell'invalidità civile garantisce quanto previsto dalla Carta Costituzionale all'art. 38 "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".

Le misure a favore dei cittadini in condizioni di invalidità civile⁽⁴⁾ sono finanziate dalla fiscalità generale e costituiscono un insieme composito di trattamenti che fanno riferimento a provvedimenti normativi differenziati e, in origine, fortemente frammentati. I trattamenti a tutela dell'invalidità civile sono sottoposti alla prova dei mezzi.

Una prima razionalizzazione della materia si è avuta con la legge 118 del 1971 che unifica in un testo unico l'assistenza agli invalidi civili, a esclusione di ciechi e sordomuti per i quali esisteva già una normativa a tutela della loro minorazione (l. 66/1962 e l. 381/1970). In base a determinate percentuali di invalidità vengono stabiliti specifici trattamenti economici, quali la pensione di inabilità e l'assegno sociale.

Successivamente viene istituita l'indennità di accompagnamento⁽⁵⁾ (l. 18/1980), una misura assistenziale di natura monetaria alla quale si ha diritto nel caso di invalidità grave (100%), ossia quando non si ha più la capacità di deambulare o di compiere le normali attività della vita quotidiana. Questa prestazione monetaria ha carattere universalistico, ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, quindi viene erogata indipendentemente dalla condizione reddituale del beneficiario o del nucleo familiare di appartenenza. L'indennità può accompagnarsi, dunque, anche a prestazioni di tipo previdenziale.

Ulteriori interventi normativi hanno disciplinato il settore dell'invalidità civile regolamentandone specifici aspetti, e nel 1992 viene varata la legge n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Nonostante i numerosi interventi normativi la materia necessita ancora di un riordino complessivo, in particolare per quanto riguarda la definizione degli interventi, le modalità di accertamento e di verifica.

Il diritto alle prestazioni per invalidità civile è riconosciuto ai cittadini italiani, o comunitari con residenza in Italia o extracomunitari in possesso di carta di soggiorno.

Considerando i trattamenti erogati al 1° gennaio 2007 (vedi Tabelle PS.21 E PS.22), anche in questo caso si evidenzia un numero relativamente maggiore di prestazioni nelle regioni del Centro Sud (Umbria, Abruzzo, Campania, Calabria e Sardegna) rispetto alle regioni del Nord⁽⁶⁾.

⁽⁴⁾ La funzione invalidità include le prestazioni che assicurano il rischio di incapacità totale o parziale ad esercitare un'attività lavorativa. Sono escluse le prestazioni di invalidità erogate ad ultrasessantacinquenni perché incluse nella funzione vecchiaia (Fonte Istat-Inps *Le prestazioni pensionistiche al 31.12.2005*).

⁽⁵⁾ L'indennità di accompagnamento comprende indennità di accompagnamento a favore di invalidi civili totali, indennità di frequenza per minori di 18 anni, indennità di comunicazione per i non udenti, indennità speciali per i ciechi parziali, indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, indennità di assistenza e di accompagnamento ai grandi invalidi di guerra (Fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali *Rapporto di monitoraggio sulle politiche sociali, parte seconda – sezione I*, 2006).

⁽⁶⁾ Volendo guardare separatamente all'incidenza sulla popolazione da un lato delle pensioni di invalidità civile e dall'altro delle indennità di accompagnamento, nel primo caso si conferma una maggiore incidenza di queste al Centro-Sud, anche in ragione del più alto tasso di povertà e dell'assoggettamento delle pensioni di invalidità civile alla prova dei mezzi. Nel secondo caso, l'indennità di accompagnamento, essendo aggiuntiva e non sottoposta alla prova dei mezzi risulta più equamente distribuita sul territorio nazionale.

Tabella PS.21. – TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ CIVILE (PENSIONE ED INVALIDITÀ AL 1° GENNAIO 2007)

REGIONI	Invalidi civili		Non vedenti		Non udenti		TOTALE		
	Numero	Importo annuo(*)	Numero	Importo annuo(*)	Numero	Importo annuo(*)	Numero	Importo annuo(*)	Pensioni per 100 abitanti
NORD	685.669	3.681,8	47.230	335,2	15.254	55,3	748.153	4.072,5	2,79
Piemonte	112.455	600,8	9.239	62,7	2.583	9,4	124.277	672,9	2,86
Valle d'Aosta(**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	59.767	315,9	3.839	27,1	947	3,4	64.553	346,5	4,01
Lombardia	232.949	1.251,9	15.148	107,8	5.871	20,9	253.968	1.380,7	2,66
Trentino-Alto Adige(**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	38.734	209,3	2.374	16,5	790	2,9	41.898	228,7	3,46
Veneto	118.533	639,9	8.355	61,3	2.655	10,0	129.543	711,2	2,71
Emilia-Romagna	123.231	664,0	8.275	59,8	2.408	8,7	133.914	732,5	3,17
CENTRO	379.335	2.019,9	24.325	173,9	7.346	27,3	411.006	2.221,0	3,56
Toscana	112.500	606,7	8.431	60,8	2.172	8,0	123.103	675,5	3,38
Lazio	168.580	890,4	9.969	72,3	3.605	13,2	182.154	975,9	3,32
Umbria	43.029	230,9	2.387	16,4	531	2,1	45.947	249,3	5,26
Marche	55.226	291,9	3.538	24,4	1.038	4,0	59.802	320,3	3,89
SUD E ISOLE	793.345	4.116,5	51.466	391,2	18.737	75,3	863.548	4.583,0	4,16
Abruzzo	50.597	264,1	4.041	30,5	1.076	4,1	55.714	298,7	4,25
Molise	9.456	48,9	986	6,9	290	1,1	10.732	56,9	3,35
Campania	236.003	1.225,1	10.246	79,3	4.116	16,6	250.365	1.321,0	4,32
Basilicata	20.843	106,0	1.472	10,9	687	2,7	23.002	119,6	3,89
Puglia	138.466	713,3	9.514	71,7	3.374	13,6	151.354	798,6	3,72
Calabria	89.330	475,4	5.008	39,5	2.128	8,8	96.466	523,7	4,83
Sicilia	174.224	894,9	15.241	114,7	6.019	24,1	195.484	1.033,7	3,90
Sardegna	74.426	388,8	4.958	37,7	1.047	4,3	80.431	430,8	4,85
TOTALE	1.858.349	9.818,2	123.021	900,3	41.337	157,9	2.022.707	10.876,5	3,42

N.B. Importi in milioni di euro.

(*) Gli importi sono comprensivi dell'eventuale assegno di accompagnamento.

(**) Prestazioni gestite direttamente dalla regione.

Fonte: Banche dati statistiche INPS.

Tabella PS.22. — PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI AL 1 GENNAIO 2007

REGIONI	Sola pensione			Sola indennità			Pensione ed indennità			TOTALE prestazioni			
	Numero	Importo medio mensile	Spesa media annua (in migliaia)	Numero	Importo medio mensile	Spesa media annua (in migliaia)	Numero	Importo medio mensile	Spesa media annua (in migliaia)	Numero	Importo medio mensile	Spesa media annua (in migliaia)	Pensioni per 100 abitanti
Piemonte	20.295	249,35	65.787	83.710	440,44	479.300	20.272	657,20	173.196	124.277	444,59	718.280	2,86
Lombardia	44.166	249,51	143.258	167.933	440,88	962.498	41.869	674,29	367.014	253.968	446,08	1.472.771	2,66
Liguria	12.049	249,79	39.126	43.405	446,79	252.108	9.099	663,90	78.531	64.553	440,62	369.763	4,01
Veneto	21.561	249,57	69.953	86.101	442,69	495.509	21.881	679,64	193.326	129.543	450,57	758.786	2,71
Friuli-Venezia Giulia	5.896	249,47	19.121	29.974	443,67	172.881	6.028	670,34	52.531	41.898	448,96	244.537	3,46
Emilia-Romagna	18.793	248,90	60.809	95.967	444,34	554.346	19.154	675,71	168.253	133.914	450,01	783.414	3,17
Toscana	19.165	248,03	61.795	84.547	445,47	489.621	19.391	674,58	170.050	123.103	450,82	721.465	3,38
Umbria	6.702	246,96	21.517	33.457	450,24	195.828	5.788	656,62	49.407	45.947	446,59	266.753	5,26
Marche	9.663	247,44	31.083	41.399	442,24	238.008	8.740	642,91	73.047	59.802	440,09	342.137	3,89
Lazio	39.859	249,62	129.345	109.128	440,92	625.517	33.167	657,27	283.396	182.154	438,46	1.038.274	3,32
Abruzzo	11.590	248,71	37.473	34.320	440,06	196.337	9.804	659,80	84.093	55.714	438,92	317.902	4,25
Molise	2.832	249,32	9.179	5.754	440,23	32.930	2.146	651,71	18.181	10.732	432,14	60.290	3,35
Campania	72.231	250,51	235.230	133.706	441,15	766.797	44.428	688,12	397.433	250.365	429,98	1.399.475	4,32
Puglia	43.100	249,60	139.851	79.832	439,91	456.546	28.422	675,04	249.418	151.354	429,87	845.813	3,72
Basilicata	5.951	248,73	19.242	13.015	433,76	73.390	4.036	652,81	34.252	23.002	424,33	126.886	3,89
Calabria	21.344	249,73	69.293	56.464	440,75	323.525	18.658	675,49	163.843	96.466	443,89	556.664	4,83
Sicilia	53.639	250,12	174.410	102.385	432,98	576.299	39.460	670,34	343.871	195.484	430,72	1.094.585	3,90
Sardegna	22.319	249,64	72.432	41.381	439,73	236.554	16.731	677,01	147.252	80.431	436,34	456.238	4,85
TOTALE	431.155	249,58	1.398.900	1.242.478	441,3	7.127.972	349.074	671,47	3.047.105	2.022.707	440,16	11.574.091	3,49

(*) Le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige gestiscono direttamente le prestazioni agli invalidi civili.

Fonte: Banche dati statistiche INPS.

6.5 TRATTAMENTI INFORTUNI

I prospetti di questo paragrafo mostrano un quadro sintetico riepilogativo del settore infortuni mentre i dati statistici e contabili, analitici, sono riportati nelle tabelle da PS. 34 a PS. 38, contenute nel volume III “Appendice Statistica”.

Vengono esaminati i dati degli Enti che erogano prestazioni infortunistiche: l'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), l'IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo, istituito ex D.Lgs. n. 479/94 con compiti attribuiti alle ex Casse Marittime: Tirrena, Adriatica e Meridionale) e l'ENPAIA (Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura, che eroga prestazioni per infortuni sia professionali che extra professionali agli impiegati di aziende e consorzi agricoli).

Anche l'INPGI gestisce l'assicurazione infortuni, riscuotendo un contributo, a carico dell'azienda, che viene indicato mensilmente sulla busta paga dei giornalisti dipendenti, e corrispondendo le indennità infortunistiche agli aventi diritto.

Tra i provvedimenti legislativi che, nel corso del 2007, hanno avuto maggiori riflessi sulla materia in esame si cita la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”.

La Legge 24/12/2007, n. 247, recante: “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale” ha introdotto alcune disposizioni relative al settore infortuni. L'art. 1, c. 23 dispone che, in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo di 50 milioni di euro, è destinata all'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dallo stesso INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT, delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007.

Il comma 24 dello stesso art. 1 stabilisce che i criteri e le modalità di attuazione del comma 23 sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

All'art. 1, comma 60, al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'INAIL applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui, le quali: *a*) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi; *b*) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro; *c*) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Per quanto riguarda l'emanazione di atti amministrativi, sono stati approvati numerosi provvedimenti con effetti sia dal lato delle uscite che delle entrate.

Prestazioni

Ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 è stato varato il D.M. 04/01/2007 concernente "Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, con decorrenza dal 1° gennaio 2003. Riliquidazione delle stesse prestazioni per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006". Tale decreto è stato emanato al fine di rivalutare le retribuzioni annue da assumere a base per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive e dei loro superstiti.

Ai sensi del medesimo articolo 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 sono stati, inoltre, varati il D.M. 13/07/2007 concernente "Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2007 per il settore Industria"; il D.M. 13/07/2007 concernente "Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2007 per il settore Agricoltura" ed il D.M. 13/07/2007 concernente "Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, con decorrenza dal 1° gennaio 2007".

Tali decreti sono stati emanati al fine di aggiornare le prestazioni economiche alla variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nell'anno 2006 rispetto all'anno 2005, calcolata dall'ISTAT pari al 2%, poiché non è intervenuta la variazione retributiva minima non inferiore al 10%, prevista dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 38/2000, che comporta la rivalutazione delle prestazioni economiche secondo tale parametro.

Ai sensi dell'art. 1, c. 1187 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) è stato emanato il D.M. 2/07/2007 concernente "Determinazione dell'importo distinto al fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'art. 1, c. 1187 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai sensi dell'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 è stato emanato il D.M. 7/08/2007 concernente "Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2007". Tale provvedimento aggiorna l'importo dell'assegno di incollocabilità nella misura di 222,66 euro in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2006 ed il 2007, registrata dall'ISTAT e pari al 2 per cento.

Tabella PS.23. – SETTORE INFORTUNI. SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE (milioni di euro)

	ANNI	Avanzo o disavanzo (-) economico	Avanzo o disavanzo (-) patrimoniale
INAIL	{ 2006	795	-745
	{ 2007	-	-
IPSEMA	{ 2006	1	239
	{ 2007	-	n.d.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Premi

Ai sensi dell'articolo 13, comma 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 è stato emanato il D.M. 25/10/2007 concernente "Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per gli anni 2004 e 2005 per la copertura del danno biologico". Tale decreto è stato emanato al fine di stabilire la misura dell'addizionale sui contributi agricoli (4,25% per il 2004 e 4,10% per il 2005), a copertura degli oneri derivanti dall'indennizzo del danno biologico per gli anni 2004 e 2005, introdotto dal citato art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000.

Tabella PS.24. – ELEMENTI PREVIDENZIALI DEL SETTORE INFORTUNI (milioni di euro)

ENTE EROGATORE	ANNI	Contributi	Variazione % su anno precedente	Prestazioni	Variazione % su anno precedente	Contributi per prestazione
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) / (3)
INAIL	2006	8.855,52		1.134,13		7,81
	2007	-	-	-	-	-
IPSEMA - Gestione Infortuni	2006	66,68		15,18		4,39
	2007	-	-	-	-	-
ENPAIA - Assicurazione Infortuni	2006	11,00		3,78		2,91
	2007	-	-	-	-	-
INPGI - Gestione Principale	2006	2,15		2,20		0,98
	2007	-	-	-	-	-
TOTALE	2006	8.935,35		1.155,29		7,73
	2007	-	-	-	-	-

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS.25. – ELEMENTI PREVIDENZIALI DEL SETTORE INFORTUNI ANALISI RENDITE (euro)

ENTE EROGATORE	ANNI	Assicurati	Variazione % su anno precedente	Numero di rendite liquidate	Variazione % su anno precedente	Assicurati per numero rendite	Importi medi delle rendite	Variazione % su anno precedente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)/(3)	(6)	(7)
INAIL	2006	22.069.855		1.000.123		22	4.521,04	
	2007	-	-	-	-	-	-	-
IPSEMA - Gestione Infortuni	2006	43.272		n.d.				
	2007	-	-	n.d.	-	n.d.	n.d.	-
ENPAIA - Assicurazione Infortuni	2006	32.586		18		1.810	..	
	2007	-	-	-	-	-	..	-
TOTALE	2006	22.145.713		1.000.141		22	4.547,86	
	2007	-	-	-	-	-	-	-

(..) Importo inferiore a 0,5 milioni di euro.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Inoltre, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 è stato emanato il D.M. 5/12/2007 recante "Approvazione della determinazione dell'INAIL concernente programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro". Con tale decreto si approva la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 518 del 12/12/2006 concernente la modifica dell'art. 5 del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 23: programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro" di cui al D.M. 15/09/2000.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 è stato trasmesso alla firma dell'On.le Ministro del lavoro lo schema di decreto concernente l'approvazione dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Lo schema di decreto prevede l'approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell'art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Tale schema di decreto è stato predisposto sulla base della delibera n. 1, assunta in data 19/10/2007 dalla Commissione scientifica, prevista ai sensi del comma 1 dello stesso art. 10.

È stato, infine, trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'acquisizione della firma del Ministro concertante, uno schema di decreto concernente l'incremento, nella misura dell'8,34%, della quota capitarla annua dovuta, per l'anno 2005, dai lavoratori autonomi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Valutazioni

Non essendo ancora pervenuti i dati relativi all'esercizio 2007, non possono essere effettuati confronti tra gli esercizi 2006-2007.

6.6. INCENTIVI ALLE IMPRESE

Si riportano, di seguito, i principali provvedimenti legislativi che, nel corso del 2007, hanno avuto maggiori riflessi sulla materia in esame.

È stato pubblicato il D.I. 05.03.2007, del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (G.U. n. 95 del 24.4.2007) recante la conferma, anche per l'anno 2006, della riduzione contributiva per il settore dell'edilizia nella misura dell'11,50%, ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 341/95.

La Legge 24/12/2007, n. 247, recante: "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale" ha introdotto alcune disposizioni relative agli incentivi alle imprese. L'art. 1, comma 67, nell'ottica di una riduzione del costo del lavoro, dispone, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di un Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello. Dispone, inoltre, l'abrogazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 67/1997, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135/1997 (relativo al regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello). Vengono conseguentemente escluse dalla retribuzione imponibile e da quella pensionabile le erogazioni

zioni previste dalla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare.

L'art. 1, comma 67 abolisce l'art. 27, c. 4., lett. e), del T.U. di cui al D.P.R. n. 797/1955 relativo al regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello a titolo di premio di produttività sulle quali, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è dovuta l'ordinaria contribuzione. In sostituzione dell'abrogata decontribuzione, introduce in via sperimentale, per il triennio 2008-2011, a domanda delle aziende, uno sgravio contributivo.

L'art. 1, comma 70 elimina, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il contributo aggiuntivo (art. 2 della legge n. 549/1995) dovuto all'INPS dalle imprese, con riferimento alle ore di straordinario compiute dai propri dipendenti.

La Legge 24.12.2007, n. 244, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", in relazione agli incentivi alle imprese prevede all'art. 2, comma 110 che gli enti che operano nel settore della sanità privata e in situazioni di crisi aziendale ed aventi almeno una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali situati in Molise, Sicilia e Puglia, destinatari dei provvedimenti agevolativi per il versamento di somme dovute ai fini fiscali e previdenziali, possono definire automaticamente la propria posizione per gli anni 2002-2006 versando l'intera somma dovuta, al netto dei versamenti già effettuati, in due rate di pari ammontare. I due versamenti devono essere effettuati entro il 20 gennaio 2008 e il 30 settembre 2008 pena la decadenza del beneficio.

L'art. 2, comma 109, essendo cessato lo stato di emergenza nelle regioni di Umbria e Marche per il sisma del 1997, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengano definite le modalità per il versamento dei tributi e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi da parte dei sostituti d'imposta e persone fisiche danneggiate che hanno usufruito delle sospensioni dei termini di pagamento.

L'art. 2, comma 116 stabilisce che il recupero di tributi e contributi relativi alle zone del Molise e della provincia di Foggia oltre che della provincia di Catania, colpite dagli eventi sismici del 2002 deve avvenire nel rispetto dei limiti di sequestrabilità e pignorabilità contenuti nel Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950.

L'art. 2, comma 221 proroga per l'anno 2008 l'esonero, nel limite del 50%, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio marittimo.

L'art. 2, comma 506, al fine di consentire la conclusione dei contenziosi relativi all'applicazione degli sgravi dell'articolo 44, c. 1, del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, in materia di cumulo di benefici contributivi per il settore agricolo, autorizza l'INPS a definire i suddetti contenziosi in via stragiudiziale, dietro pagamento dei contributi dovuti, anche mediante rateizzazione, senza sanzioni aggiuntive. Per i soggetti oppositori che, in pendenza di giudizio abbiano già versato all'INPS i contributi oggetto di contenzioso, riconosce un credito previdenziale pari al 40% delle somme versate più gli interessi legali maturati. L'art. 2, comma 507 estende quanto previsto dal comma 506 alle cooperative sociali con non più di 15 unità tra soci e lavoratori dipendenti.

Vengono riportate, di seguito, le tabelle relative alle aliquote contributive vigenti al 1 gennaio 2008 per le imprese industriali in senso stretto con più di 50 dipendenti e per i lavoratori autonomi.

Tabella PS.26. – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE VIGENTI IN PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE PER LE IMPRESE INDUSTRIALI IN SENSO STRETTO CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI. SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2008

SOGGETTO DEL CONTRIBUTO E FORME PREVIDENZIALI	ALIQUOTE VIGENTI	
	OPERAI	IMPIEGATI
- A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	32,08	29,86
<i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti</i>	23,81	23,81
Fondo prev. lav. dip. (legge 41/86 art. 22)	23,20	23,20
Contributo addizionale (legge 297/82) (a)	0,50	0,50
Contributo base (legge 160/75)	0,11	0,11
<i>Assicurazione disoccupazione (b)</i>	1,91	1,91
Contributo base (legge 160/75)	0,01	0,01
Contributo integrativo (legge 845/78)	1,60	1,60
Fondo mobilità lavoratori (comma 2 art. 16 legge 233/91)	0,30	0,30
<i>Fondo di garanzia del T.F.R. (legge 297/82) (c)</i>	0,20	0,20
<i>Cassa assegni familiari (legge 845/78) (d)</i>	0,68	0,68
<i>Cassa integrazione guadagni</i>	2,80	2,80
Contributo (legge 881/82)	2,20	2,20
Contributo (art. 9 legge 407/90) (e)	0,60	0,60
<i>Assicurazione infortuni INAIL (legge 1124/65) (f)</i>	-	-
<i>Assicurazione malattia</i>	2,68	0,46
Indennità economica di malattia (legge 41/86)	2,22	-
Tutela maternità (legge 881/82) (g)	0,46	0,46
- A CARICO DEL LAVORATORE	9,49	9,49
<i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti</i>	9,19	9,19
<i>Cassa integrazione guadagni (art. 9 legge 407/90) (d)</i>	0,30	0,30
TOTALE	41,57	39,35

(a) Da trattenere in sede di accantonamento del T.F.R. e da restituire al lavoratore al momento del pensionamento.

(b) A favore del fondo per la disoccupazione, a carico dell'impresa, è anche l'aliquota del 15% della retribuzione relativa alle ore di straordinario (legge 1079/55).

(c) In materia di T.F.R. notevoli modifiche sono state introdotte dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 recante disciplina delle forme pensionistiche complementari e dall'art. 1, commi 755-756 e 757 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

(d) Dall'1/1/2006 il contributo, già ridotto ad 1,68% ai sensi dell'art. 120 della L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), si riduce ulteriormente di un punto percentuale, passando allo 0,68%, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

(e) La somma dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore (0,90%) finanzia gli interventi straordinari.

(f) Non viene indicato alcun tasso di premio essendo questo correlato allo specifico rischio connesso al tipo di lavorazione dell'impresa.

(g) La riduzione del contributo è stata confermata, a decorrere dall'1/1/2002, dall'art. 43, c. 1, lett. a) della L. 448/01 (Legge Finanziaria 2002).

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.